

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Notificazione E Comunicazione Degli Atti \(rifusione\)](#) > Poland

Notificazione e comunicazione degli atti (rifusione)

Polonia



Polonia

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

L'organo giurisdizionale competente per il procedimento (tribunale distrettuale (*sąd rejonowy*), tribunale regionale (*sąd okręgowy*), la corte d'appello (*sąd apelacyjny*) o la Corte suprema (*Sąd Najwyższy*)).

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

Il tribunale distrettuale competente per il luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione dell'atto.

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Gli atti possono essere inviati tramite posta.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

I moduli possono essere compilati in polacco, inglese o tedesco.

Articolo 4 - Autorità centrale

Ministero della Giustizia, dipartimento per la Cooperazione internazionale e i diritti umani

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varsavia, tel.: +48 22 23 90 870

e-mail: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti

Informazioni dettagliate per la determinazione del recapito a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera c).

Indirizzo di residenza nel caso di persone fisiche:

un'entità che abbia un interesse giuridico a verificare l'indirizzo di una persona a cui deve essere notificato o

comunicato un atto può richiedere a qualsiasi sindaco di un comune, centro urbano o città informazioni sull'indirizzo di tale persona che possono essere ottenute presentando una domanda. La domanda può essere presentata a una sola autorità comunale ed è soggetta a un diritto di 31 PLN (pagabile sul conto dell'autorità comunale a cui viene presentata la domanda); la prova del pagamento deve essere allegata alla domanda. Il richiedente deve inoltre dimostrare l'interesse giuridico in base al quale i dati anagrafici devono essere resi disponibili. Tale interesse può essere dimostrato mediante un documento che stabilisca un obbligo giuridico ad agire in un determinato modo (ad esempio, un atto processuale, una lettera dell'ufficiale giudiziario, un contratto).

Indirizzi di imprese (società in nome collettivo, a responsabilità limitata o in accomandita semplice, società per azioni, cooperative, imprese statali, enti di ricerca e sviluppo, imprese straniere e loro filiali, società di mutua assicurazione):

sono disponibili online nel registro tenuto dal Registro nazionale degli organi giurisdizionali (*Krajowy Rejestr Sądowy*). Il registro è tenuto in conformità dei principi di pubblicità formale (ossia tutti hanno il diritto di accedere ai dati del registro).

Le informazioni disponibili online sono reperibili ai seguenti indirizzi:

- <http://bip.ms.gov.pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/elektroniczny-dostepdo-krajowego-rejestru-sadowego/>
- ricerca: <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>

I dati delle persone fisiche che esercitano un'attività economica sono raccolti nel Registro centrale delle imprese (*Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej*), il cui accesso è aperto a tutti.

- È possibile effettuare una ricerca al seguente indirizzo: <https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/>.

Informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

L'autorità che riceve la domanda (l'organo ricevente in Polonia) non è tenuta a richiedere ai registri in questione di determinare un indirizzo se quello indicato dall'organo ricevente si rivela errato. In pratica, se lo ritiene opportuno, l'autorità può valutare se vi è un errore evidente nell'indirizzo o, se l'organo mittente indica che l'indirizzo è stato preso da un registro accessibile al pubblico, può verificare se l'indirizzo è aggiornato in base ai dati di tale registro.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Il modulo può essere compilato in polacco, inglese o tedesco.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Non pertinente.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

Non pertinente.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Il modulo può essere compilato in polacco, inglese o tedesco.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

La notificazione o comunicazione tramite un ufficiale giudiziario è soggetta a una tariffa fissa di 60 PLN.

Il richiedente deve notificare o comunicare l'atto per mezzo di un ufficiale giudiziario se la domanda od ogni altro atto che richieda la difesa dei diritti del richiedente, che è una persona fisica, è trasmesso a mezzo postale all'organo ricevente in attesa, salvo il caso in cui il richiedente non abbia già ricevuto un atto inviato a detto indirizzo, che l'indirizzo effettivo sia certo o che il richiedente dimostri per iscritto di risiedere presso l'indirizzo in questione (articolo 139, primo comma, del codice di procedura civile).

Se tuttavia, nella situazione descritta in precedenza, il richiedente risiede o è stabilito al di fuori della Polonia e non è rappresentato da un legale, un consulente giuridico o un agente di brevetti che eserciti in Polonia, l'organo ricevente ordina la notifica d'ufficio dell'atto per mezzo di un ufficiale giudiziario (articolo 139, secondo comma, del codice di procedura civile). In tal caso, o se la domanda esige esplicitamente la notificazione o la comunicazione dell'atto per mezzo di un ufficiale giudiziario, l'organo ricevente chiede il pagamento delle spese afferenti inviando il "modulo E" all'organo mittente, indicando il numero del conto corrente bancario a tal fine previsto.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Polonia si oppone alla notificazione o alla comunicazione da parte di agenti diplomatici o consolari sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro che trasmette l'atto.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

Non pertinente.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

La Polonia si oppone al metodo di notificazione o comunicazione di cui a tale articolo sul proprio territorio.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

Una domanda di rimozione della preclusione derivante dallo scadere di un termine presentata un anno dopo la scadenza è ammissibile solo in casi eccezionali.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Non pertinente.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente.

■ Ultimo aggiornamento: 17/12/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.